

LE ASSOCIAZIONI POSSONO INTERVENIRE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SINGOLO CONSUMATORE



le **Sezioni unite** hanno avuto modo di evidenziare, in passato, che gli interessi diffusi sono 'adespoti' e possono essere tutelati in sede giudiziale solo in quanto il legislatore attribuisca ad un ente esponenziale la tutela degli interessi dei singoli componenti una collettività, che così appunto assurgono al rango di interessi 'collettivi'. Per altro verso, l'esclusione dell'accesso dei singoli alla tutela giudiziale appare giustificata dall'esigenza di evitare che una pluralità indefinita di interessi identici sia richiesta con un numero indeterminato di iniziative individuali seriali miranti agli stessi effetti, con inutile aggravio del sistema giudiziario e conseguente dispersione di una risorsa pubblica; e con frustrazione, inoltre, dell'effetto di incentivazione dell'aggregazione spontanea di più individui in un gruppo esponenziale, il che, soprattutto in sistemi cui è ignota la tutela dei diritti individuali omogenei da parte di singoli (invece tipica delle class actions, nelle quali il costo del processo non è però sopportato in proprio dall'attore), vale anche ad equilibrare l'entità delle risorse che ciascuna parte ha interesse ad investire nella controversia (Cass. SU, n. 7036 del 2006).

Ebbene, nel vigore della L. n. 281 del 1998, la legittimazione ad agire discende dalla qualità di ente esponenziale ope legis, attribuita in base al sistema previsto dall'articolo 3 della legge stessa e con un sistema di iscrizione in elenco 'avente carattere costitutivo della legittimazione', in base ad accertamento disciplinato in sequenza procedimentale ex articolo 5, comma 2, L. cit.. Se, dunque, l'iscrizione nell'elenco ha carattere costitutivo della legittimazione, essa, se non immediatamente provata (in presenza di 'non contestazione'), deve, quanto meno, essere allegata da chi agisce. E, nella concreta fattispecie, dalla sentenza impugnata la circostanza predetta non risulta neppure allegata, mentre dalla memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., si evince una implicita ammissione dell'inesistenza dell'iscrizione.

Si tratta di rilievo dirimente perché, se in forza dell'articolo 3, L. cit., le associazioni iscritte possono agire per la tutela collettiva degli stessi diritti (dichiarati fondamentali) riconosciuti ai consumatori, a maggior ragione possono intervenire nel giudizio promosso dal singolo consumatore.

GL